



Porti di Ortona e Vasto
Ordinanza n. 152 del 22/12/2025

OGGETTO **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA TEMPORANEA DELLE
MERCI SULLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEL PORTO DI ORTONA E
DEL PORTO DI VASTO**

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTI gli articoli 50 Cod. Nav. e art. 39 reg. Cod. Nav.

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il dott. Salvatore Minervino, quale Segretario generale di questa Autorità, formalmente immesso in servizio a decorrere dal 06/09/2022;

VISTO l'art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, nonché dei servizi portuali quali attività ancillari alle suddette operazioni portuali;



VISTO il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;

VISTO il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

VISTO il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al “Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”;

VISTA la Convenzione ILO 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;

VISTO il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017) che ha introdotto alcuni principi vincolanti recati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 concernenti i requisiti minimi che devono essere posseduti dai prestatori di servizi portuali, le procedure per garantire la conformità ai requisiti minimi assicurando un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato di tali prestatori, la limitazione del loro numero all'accesso al mercato del lavoro portuale;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 115/2022 del 22/12/2022 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Vasto n. 116/2022 del 22/12/2022 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n.05/2014 recante il Regolamento per la disciplina della sosta temporanea delle merci sulle infrastrutture portuali del porto di Ortona;



VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n.14/2022 recante il Regolamento per la disciplina della sosta temporanea delle merci sulle infrastrutture portuali del porto di Vasto;

VISTO il parere della Capitaneria di Porto di Ortona assunto al prot. n. E-3714 del 04/03/2025;

VISTO il parere della Capitaneria di Porto di Vasto assunto al prot. n. E-3677 del 03/03/2025;

RITENUTO necessario approntare uno schema di regolamento per la disciplina della sosta temporanea delle merci per il Porto di Ortona e Vasto in aderenza all'articolo 50 del Codice della Navigazione e articolo 39 Reg. Cod. Nav

SENTITA ai sensi dell'art. 15 comma 2 l. 84/94 la Commissione Consultiva in occasione della seduta del 27/11/2025;

VISTA la Delibera di Comitato di Gestione n. 80 in data 17/12/2025;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato **"Regolamento per la disciplina della sosta temporanea delle merci sulle infrastrutture portuali del porto di Ortona e di Vasto"**.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2026 previa pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non si applica più l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n.14/2022, relativa al porto di Vasto.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

V° il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino